



REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

parte generale

APPROVATO DAL SENATO ACCADEMICO E DAL CDA nelle rispettive sedute del 23 novembre 2013

PARERE FAVOREVOLE DEL MIUR RILASCIATO IL 6 dicembre 2013

emanato con decreto rettorale n. 50 del 20 gennaio 2014

Modificato DAL SENATO ACCADEMICO nella seduta del 26 ottobre 2022

(adeguamento del comma 8, Art.21 previsto da norma imperativa, senza necessità di approvazione ministeriale)

Modifica del SENATO ACCADEMICO nella seduta del 23 ottobre 2023 (adeguamento a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96) approvazione del MUR comunicata tramite Decreto Direttoriale prot.n.23712/2023 del 29 novembre 2023, emanazione D.R. n.85715 del 7 dicembre 2023

Sommario

Art. 1. - Definizioni	2
Art. 2. - Autonomia didattica	3
Art. 3. - Titoli di studio	4
Art. 4. - Corsi di laurea	4
Art. 5. - Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico	4
Art. 6. - Corsi di specializzazione.....	5
Art. 7. - Corsi di Dottorato di Ricerca	5
Art. 8. - Master universitari	5
Art. 9. - Formazione finalizzata e permanente	6
Art. 10. - Corsi intensivi.....	6
Art. 11. - Rilascio di titoli congiunti o doppi.....	6
Art. 12. - Corsi universitari a distanza	7
Art. 13. - Crediti formativi	7
Art. 14. - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico	8
Art. 15. - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico	8
Art. 16. - Attività formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico	9
Art. 17. - Regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico.....	11
Art. 18. - Attivazione e Accredimento dei corsi di studio.....	12
Art. 19. - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici	12
Art. 20. - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche	13
Art. 21. - Ammissione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico.....	14
Art. 22. - Calendario didattico.....	15
Art. 23. - <i>Curricula</i> e piani di studio.....	15
Art. 24. - Verifiche del profitto	16
Art. 25. - Riconoscimento di crediti	18
Art. 26. - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio.....	18
Art. 27. - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero	19
Art. 28. - Ammissione a singoli insegnamenti.....	20
Art. 29. - Studenti impegnati a tempo parziale.....	21
Art. 30. - Attività di orientamento e di tutorato	21
Art. 31. - Valutazione della qualità delle attività svolte	22
Art. 32. - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei docenti	22
Art. 33. - Norme transitorie e finali	22

Art. 1. - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, i corsi di specializzazione e di Dottorato di ricerca come individuati nell'art. 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) Per regolamento di Ateneo per gli studenti: la *Disciplina delle procedure amministrative relative alla carriera degli studenti*
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi della normativa vigente.
- f) per Settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui alla normativa vigente;
- g) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- h) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- i) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del corso medesimo;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- o) per Regolamento didattico di un corso di studio il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del corso di studio;
- p) per Struttura didattica di riferimento la Scuola di Ateneo costituita ai sensi della L.240/2010 o l'articolazione interna (ai sensi dell'art.30 comma 7 dello Statuto) che la stessa Scuola individua come competente in materia didattica rispetto ad un CdS;
- q) per Responsabile della Struttura didattica: il Direttore della Scuola di Ateneo competente;
- r) per Consiglio di Corso di studio: il Consiglio della Scuola di Ateneo o la struttura interna designata dalla stessa Scuola alla gestione del corso di studio o di una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti d'Ateneo;
- s) per Responsabile del corso di studio: il Direttore della Scuola di Ateneo o suo delegato responsabile per il corso di studio stesso o per una pluralità di corsi;
- t) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Camerino;
- u) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Camerino in vigore.

Art. 2. - Autonomia didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'UNICAM. Disciplina, inoltre, le attività di orientamento, di sostegno e tutoraggio, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente.
2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e di specializzazione attivabili dall'UNICAM, definiti su proposta dei competenti organi ai sensi della normativa in vigore, sono definiti negli allegati ai regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. I regolamenti delle Strutture didattiche disciplinano l'organizzazione dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture provvedono collegialmente alla progettazione, alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. I regolamenti delle Strutture didattiche possono prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate ad una struttura interna della quale la stessa Struttura didattica si sia dotata ai sensi dell'art.30, comma 7 dello Statuto.
Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.
4. I regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art.15 e sono approvati con le procedure previste dai regolamenti delle competenti Strutture didattiche, dei quali costituiscono parte integrante.
5. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'ateneo possono essere previste dai Regolamenti delle Strutture didattiche in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento.
6. I corsi di studio e i servizi didattici organizzati da più Strutture didattiche sono disciplinati da regolamenti predisposti d'intesa tra le Strutture didattiche interessate. In ogni caso, deve comunque essere identificata una sola Struttura didattica di riferimento che assume, nei confronti degli Organi dell'Ateneo, la responsabilità amministrativa del corso di studio.
7. I regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto della normativa vigente. Essi costituiscono appendice ai regolamenti delle Strutture didattiche alle quali fanno capo.
8. Le disposizioni delegate all'Università ai sensi della vigente normativa, riguardo i corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento di Ateneo.
9. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento d'ateneo per gli studenti.
10. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'ateneo.
Per ogni attività didattica promossa dall'ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.



Art. 3. - Titoli di studio

1. UNICAM rilascia i seguenti titoli di studio ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dalla stessa:
 - la laurea (L)
 - la laurea magistrale (LM)
 - il diploma di specializzazione (DS)
 - il dottorato di ricerca (DR)
2. UNICAM rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
4. Ai sensi della normativa in vigore, UNICAM rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Art. 4. - Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate secondo la normativa vigente e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
3. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe, con le modalità e secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente. Tali corsi hanno identico valore legale.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti, come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 5. - Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate secondo la normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.



3. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe, con le modalità e secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente. Tali corsi hanno identico valore legale.
4. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
5. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per l'accesso ai quali, ai sensi della normativa vigente, non sono previsti titoli universitari di primo livello. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 6. - Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifica normativa nazionale o internazionale e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal relativo ordinamento didattico.

Art. 7. - Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 8. - Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.



3. Titolo di ammissione al master di primo livello o titolo equipollente è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, o titolo equipollente.
4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite da apposito Regolamento, deliberato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore.

Art. 9. - Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a. corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
 - b. corsi di aggiornamento professionale;
 - c. corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
 - d. corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e. corsi di aggiornamento del personale strutturato dell'Ateneo.
2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di perfezionamento di cui al punto a. del comma precedente - che provvedono allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore - sono stabilite da apposito Regolamento, deliberato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore.
3. L'organizzazione delle attività formative, che prevede anche la partecipazione di studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Università, può essere effettuata dalle singole Strutture didattiche oppure da servizi centralizzati istituiti ad hoc con particolare riferimento a corsi gestiti attraverso le moderne tecnologie informatiche. Per queste attività l'Università e le singole Strutture didattiche possono stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati.

Art. 10. - Corsi intensivi

1. Il Consiglio della Struttura didattica può deliberare annualmente l'attivazione dei corsi intensivi di cui all'art. 14 della L. 390/91.
2. Al fine di favorire il decentramento dell'attività didattica e per conseguire il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, nonché per potenziare la relativa offerta formativa, i Consigli delle strutture didattiche competenti annualmente definiscono un pacchetto di iniziative didattiche, anche oltre l'impegno istituzionale dei docenti (Corsi di compensazione, Corsi intensivi, Corsi di supporto, etc.).

Art. 11. - Rilascio di titoli congiunti o doppi

1. L'Università può rilasciare i titoli di studio di cui all'articolo 3 congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni, ai sensi e in armonia con la normativa vigente.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono riportare i percorsi formativi e le risorse **necessarie** che si intendono impegnare, come concordato dalle Università convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio e dei requisiti previsti per l'attivazione del corso stesso.
3. Nella convenzione devono essere indicate le modalità con cui si procede agli adempimenti amministrativi e agli aspetti legati alla gestione delle carriere degli studenti.



4. Nel caso di titolo doppio/congiunto con Atenei stranieri, le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto o da una valutazione. A tal fine la convenzione deve prevedere un sistema di conversione dei voti e delle eventuali valutazioni oltre ai criteri per il riconoscimento dei crediti e al monitoraggio degli stessi.
5. La convenzione prevede il rilascio di un unico titolo (titolo congiunto), con l'indicazione delle Università convenzionate, o di un doppio titolo.

Art. 12. - Corsi universitari a distanza

1. L'Università prevede, utilizzando le possibilità offerte dalle nuove metodologie e tecnologie informatiche e telematiche di formazione a distanza, l'istituzione e l'attivazione di corsi universitari a distanza, ai sensi della normativa vigente.

Art. 13. - Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito dalla normativa vigente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al comma successivo.
5. Il numero di ore di attività didattica per CFU, che non può essere inferiore a 6, è determinato per ogni attività formativa dalle strutture didattiche competenti nel rispetto delle leggi e degli ordinamenti vigenti e deve essere indicato nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Gli studenti interessati devono essere informati della verifica con un preavviso di almeno sei mesi.
8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono stabilire un numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite dal presente regolamento.



Art. 14. Istituzione e modificazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dalle normative vigenti. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di una o più Strutture didattiche o dello stesso Senato Accademico, sentite le Strutture didattiche interessate per quanto di competenza. La proposta deve essere corredata da un piano di sostenibilità, con particolare riferimento alle risorse umane e finanziarie.
5. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti almeno il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, l'adozione del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.

Art. 15. Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca secondo la normativa vigente e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla Classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e la Struttura didattica o le Strutture didattiche a cui il corso sarà annesso;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo un sistema di descrittori dei titoli di studio conforme a quelli adottati in sede europea, che prevedano l'esplicitazione di: conoscenza e capacità di comprensione; capacità di applicare conoscenza e comprensione; autonomia di giudizio; attività comunicative; capacità di apprendimento; e che indichino il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale,

individuando gli sbocchi professionali anche con esplicito riferimento alle attività classificate secondo i più aggiornati sistemi di classificazione nazionali e internazionali;

- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto al comma 4, dell'art.13;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso ai sensi della normativa vigente;
- h) il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi della normativa vigente;
- i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

- 3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
- 4. In caso di corsi di studio interfacoltà o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
- 5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

Art. 16. Attività formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

- 1. I percorsi formativi di ciascun corso di studio sono finalizzati al raggiungimento dei risultati di apprendimento definiti nel relativo ordinamento didattico, il quale comprende:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
 3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di attività formative o dei relativi moduli.
 4. Tutti gli iscritti a corsi di laurea istituiti nella medesima classe o quelli appartenenti a gruppi affini, così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti. I percorsi si differenziano per almeno 40 CFU nel caso dei corsi di laurea e per almeno 30 CFU nel caso dei corsi di laurea magistrale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.
 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 per i corsi di laurea e a 8 per i corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutte le attività formative attivate nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
 6. A ciascuna attività formativa non possono essere attribuiti più di 15 e meno di 6 CFU. Possono essere previste deroghe al numero minimo previa delibera del Senato Accademico, comunque il numero di CFU non può risultare inferiore a 5. Possono essere previste, acquisito preventivamente il parere favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo, attività formative di base e caratterizzanti o unità didattiche (moduli) coordinate alle stesse con un numero di crediti inferiore ai limiti di cui al comma precedente esclusivamente nei casi di:
 - a) oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico delle classi di afferenza,
 - b) esplicita prescrizione da parte di organismi nazionali o internazionali di valutazione e accreditamento;
 - c) sintonizzazione con corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.
 7. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata dei Consigli delle strutture didattiche competenti (o delle altre strutture didattiche competenti).
 8. Tutte le informazioni riguardanti le attività formative, con particolare attenzione ai risultati di apprendimento attesi, ai contenuti delle attività formative e alla modalità di svolgimento verifiche di profitto devono essere rese note prima dell'avvio delle attività didattiche e devono risultare conformi a quanto previsto in materia dal Regolamento del corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei docenti affidatari degli insegnamenti.



Art. 17. Regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. Le proposte di regolamento didattico dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli delle Strutture didattiche competenti e sono approvate dal Senato Accademico.
I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, unitamente agli ordinamenti didattici:
 - a) l'organizzazione del corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) i percorsi formativi e gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
 - d) l'elenco delle attività formative con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
 - g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
 - i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
 - l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
 - m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
 - q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere sulle singole attività formative qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
 - r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio,
4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli delle Strutture didattiche competenti, previo parere favorevole della commissione didattica paritetica competente per il corso di studio o della commissione paritetica della Struttura didattica di riferimento, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato accademico, su proposta dei Consigli delle Strutture didattiche interessate, entro i termini prefissati dalla normativa vigente. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione dei Consigli delle Strutture didattiche di riferimento.
6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

Art. 18. - Attivazione e Accredimento dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli delle Strutture didattiche competenti, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, delibera in merito ai corsi di studio da attivare e sottoporre alle procedure di accreditamento nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dell'offerta formativa determinati secondo la normativa vigente, e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario.
2. Si intendono come requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente e dai processi di accREDITamento.
3. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti necessari per l'accREDITamento di cui al precedente punto ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 19. - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Nei termini prefissati di anno in anno da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle Strutture didattiche, con riferimento ai Corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare le attività formative da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento, di tutorato e di stage.
2. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ad attività formative afferenti a settori scientifico disciplinari scoperti o insufficientemente coperti all'interno dell'Ateneo e deve essere volto esclusivamente al reperimento di esperienze professionali e/o competenze scientifiche particolarmente significative, altamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio.
3. I Consigli delle Strutture didattiche possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.
4. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre. In relazione a esigenze specifiche e documentate i Regolamenti dei CdS possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri, ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.
5. L'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici semestrali deve risultare uniforme all'interno di ciascuna Struttura didattica e, salvo specifiche esigenze legate alla particolarità dei percorsi formativi, all'interno dell'Ateneo.

6. Le attività formative cui sono attribuiti fino a 6 CFU debbono essere svolte in un unico semestre. Il numero massimo di CFU che possono essere assegnati ad un'attività formativa che si svolge in un unico semestre non può essere superiore a 10 (escluse attività curriculari assistite costituite da moduli interdisciplinari o laboratori ed esercitazioni).
7. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
Per ogni attività formativa il numero di lezioni/esercitazioni non può eccedere di norma le 7 ore per settimana e le 3 ore giornaliere. Un docente non deve essere impegnato per più di 5 ore di lezione frontale al giorno.
8. Gli insegnamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente oppure nel caso di esplicita prescrizione da parte di organismi nazionali o internazionali di valutazione o accreditamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Regolamenti delle strutture didattiche, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.
9. Nei casi di attività formative previste dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, che lo stesso corso non possa attivare nel proprio ambito, per assenza temporanea o per mancanza di docenti, è consentito ricorrere alla mutuaione delle stesse, se attivata presso altri corsi di studio di livello equivalente e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
10. La mutuaione è proposta e deliberata dal Consiglio della Struttura didattica al quale fa capo il corso interessato a servirsene. Nel caso in cui l'attività formativa sia attivata presso un altro corso che fa capo ad altra Struttura didattica è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.
Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuaioni possono essere stabilite dai Regolamenti delle singole Strutture didattiche.

Art. 20. - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

1. Entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, le Strutture didattiche predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico. Le Strutture didattiche possono determinare nei rispettivi Regolamenti disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi.
2. Il manifesto annuale, che viene approvato dal Senato Accademico entro i termini prefissati, è improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica e include fra l'altro:
 - a. l'offerta formativa proposta nell'anno accademico di riferimento
 - b. i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c. le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;
 - d. i periodi di inizio e di svolgimento delle attività;
 - e. le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati.
 - f. gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse, le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti e delle eventuali agevolazioni
 - g. i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuale



3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
4. La guida generale dello studente e quelle dei singoli corsi di studio insieme ai rispettivi regolamenti didattici e ordinamenti vengono pubblicati/aggiornati ogni anno nel sito Internet dell'Ateneo, entro la data prevista per l'apertura delle iscrizioni.
5. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con i regolamenti, gli ordinamenti e con le eventuali guide illustrative deve essere comunicata in tempo utile per consentirne adeguata diffusione.

Art. 21. - Ammissione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla struttura didattica di riferimento.
Per l'iscrizione ad un corso sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.
2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di Corso di studio indicano, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli delle Strutture didattiche, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.
3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso di studio, possono essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
4. Le Strutture didattiche, in accordo con il servizio Orientamento e Tutorato di Ateneo che fornisce il coordinamento ed il supporto organizzativo necessario, promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.
6. L'accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria e ai corsi di studio finalizzati alla formazione dell'architetto, è limitato a livello nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Senato accademico, su proposta delle Strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi ai corsi di studio individuati dalla normativa vigente in materia.
7. Per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

8. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022, dai relativi decreti attuativi e dalla normativa vigente.
9. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

Art. 22. - Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° settembre e il mese di giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.
2. I Regolamenti delle Strutture didattiche stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza.
L'orario delle lezioni viene organizzato dal management didattico di Ateneo, e viene pubblicato nel sito Internet di ateneo secondo la tempistica prevista per l'accreditamento dei corsi di studio e comunque almeno due settimane prima dell'inizio delle attività didattiche. Le strutture competenti debbono formulare le proprie proposte al riguardo tenendo conto in primo luogo delle esigenze degli studenti, sentiti i docenti interessati e rispettando le esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione prevista per i corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico possono essere programmati dal docente solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
4. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per le quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta e comunque nel rispetto delle eventuali propedeuticità.
5. I Regolamenti delle Strutture didattiche stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di studio. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite dal Direttore della Struttura didattica di riferimento o dal responsabile del corso di studio delegato dallo stesso Direttore, secondo la tempistica prevista per l'accreditamento dei corsi di studio e comunque almeno con 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a otto, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascuna Struttura didattica dal rispettivo Regolamento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso". L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.
6. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 15 aprile dell'anno successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di re-iscrizione.
Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno quattro appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

Art. 23. - Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico prevedono uno o più *curricula*, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.
3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. Il piano di studi individuale può essere sottoposto dallo studente all'approvazione del Consiglio della struttura didattica e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate soddisfi i vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo. Il termine per la presentazione dei piani di studi individuali è fissato dal Manifesto annuale degli studi.
4. I Consigli delle strutture didattiche competenti approvano i piani di studio entro 60 giorni dalla presentazione, decorsi inutilmente tale termine il piano di studi si intende approvato. Prima che un piano di studi proposto sia definitivamente respinto, gli stessi Consigli sono tenuti a interpellare lo studente. Sono ammesse deroghe ai termini suddetti per gli studenti in mobilità e per quelli alla prima iscrizione nel caso di modifiche non programmate ai curricula ufficiali.
5. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
6. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente

Art. 24. - Verifiche del profitto

1. I Regolamenti delle Strutture didattiche e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità.
2. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale un numero di esami eccedente quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità.
Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 16 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
4. Le modalità di svolgimento delle verifiche di profitto devono essere rese note prima dell'avvio delle attività formative e devono risultare conformi a quanto previsto in materia dal Regolamento del corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei docenti affidatari degli insegnamenti. La prova d'esame verte sui contenuti dell'attività formativa e tende ad accertare l'effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, opportunamente divulgati secondo quanto previsto all'art 16 comma 7. Gli studenti hanno diritto a visionare i materiali relativi alle precedenti prove d'esame.
5. E' preciso dovere del responsabile dell'attività formativa essere presente agli appelli d'esame. In caso di dimostrata e certificata impossibilità a presenziare è suo compito assicurare la presenza di altro membro della Commissione. Dell'eventuale assenza il docente responsabile è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione.
6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico sono nominate dal Responsabile della Struttura didattica (Direttore) o, su sua delega, dal Responsabile del Corso di studio. La commissione per gli esami di profitto opera con almeno due componenti: il responsabile dell'insegnamento, che la presiede, ed un docente della stessa materia o di materia affine con funzioni di vice presidente. Nei casi di constatata indisponibilità di docenti, possono far parte della Commissione cultori della materia, dichiarati tali, ai fini della partecipazione alla commissione, dal Consiglio della Struttura didattica, secondo criteri predefiniti di ordine scientifico e didattico. Nel caso di corsi integrati la commissione comprende tutti i responsabili dei vari moduli ed è presieduta dal più anziano; l'esame è unico.
7. Il regolamento del corso di studio può prevedere che la commissione si articoli in più sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di un professore o ricercatore. In ogni caso il professore ufficialmente affidatario del corso assicura la propria attiva presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. Nel caso in cui siano previste più sottocommissioni, lo studente può chiedere, all'inizio dell'appello, di essere esaminato dalla commissione nella composizione ordinaria.
8. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti su 30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti su 30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
9. Qualora lo studente si ritiri o non ottenga una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta, salva espressa richiesta dell'interessato, sul libretto universitario dello studente, e non è riportata nella sua carriera scolastica. I Regolamenti delle Strutture didattiche possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.
10. Gli studenti hanno diritto di conoscere l'esito delle prove d'esame scritte, nonché a ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e di valutazione.
11. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
12. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste dal presente Regolamento. Gli appelli d'esame debbono essere fissati in maniera da non determinare concentrazioni eccessive nella stessa data. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Responsabile della Struttura didattica o



al responsabile del corso di studio. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

13. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Art. 25. - Riconoscimento di crediti

1. I Consigli delle strutture didattiche di riferimento deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
I Consigli delle strutture didattiche di riferimento deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
2. L'abbreviazione può essere concessa anche quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della normativa vigente.
4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.
La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, nel Regolamento d'ateneo per gli studenti.

Art. 26. - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.
La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.
2. Per il conseguimento della laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.
I Regolamenti dei Corsi di Studio fissano le modalità di svolgimento e di organizzazione delle prove finali per il conseguimento dei titoli.
I Regolamenti delle Strutture didattiche definiscono inoltre le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Struttura didattica medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

3. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Responsabile della Struttura didattica o, su sua delega, dal Responsabile del Corso di studio.
Le commissioni sono presiedute da un professore di ruolo e sono formate da almeno sette docenti, di cui almeno cinque di ruolo.
I Regolamenti delle Strutture didattiche o delle Classi stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.
4. Ai fini del superamento dell'esame di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti su 110. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti su 110, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.
Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti su 70. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 70 punti su 70, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
5. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 27. - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli della Struttura didattica possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.



5. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi all'estero deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare le attività formative che si propone di seguire all'estero e presso quali Università. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio di corso di studio, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti.
Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio di corso di studio sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti delle attività formative seguite dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista un contratto istituzionale preventivamente stipulato secondo le modalità previste dalla Comunità europea oppure nel caso in cui il Consiglio di corso di studi abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l'Università partner.
6. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.
Il Consiglio di corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate. Il riconoscimento dell'esame deve tener conto anche dei crediti attribuiti presso l'Università straniera ai corsi seguiti.
Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dal Consiglio di corso di studio, al fine di attribuzione di crediti, o dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.
Previo delibera del Consiglio di corso di studio, nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.

Art. 28. - Ammissione a singoli insegnamenti

1. E' consentito agli studenti universitari iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea, in corsi di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.
3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 2 del punto precedente.
4. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite dal Regolamento d'ateneo per gli studenti. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.



Art. 29. - Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.
2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.
3. I Consigli delle Strutture didattiche devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. I Consigli delle Strutture didattiche devono, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
4. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, nei Regolamenti delle singole Strutture didattiche.

Art. 30. - Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite appositi servizi di Orientamento e di Tutorato.
I servizi di Orientamento e di Tutorato, costituiti ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai servizi d'ateneo, operano d'intesa con le Strutture didattiche e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
2. Il Regolamento di funzionamento dei servizi di Orientamento e di tutorato sono deliberati dal Senato accademico, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
3. Presso ogni corso di studio è attivato un coordinamento delle attività di orientamento e di tutorato, che progetta ed organizza le proprie attività in accordo con i servizi di orientamento e di tutorato di ateneo. Sono finalità dei servizi di orientamento e di tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti in ingresso e lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite dagli appositi Regolamenti d'ateneo per l'orientamento e per il tutorato, deliberati dal Senato accademico e secondo le norme specifiche stabilite da ciascun Regolamento delle Strutture didattiche di riferimento.
La struttura preposta alle attività di orientamento, in accordo con le Strutture didattiche, anche in collaborazione con Enti esterni, assicura in particolare i seguenti servizi integrativi:
 - corsi di orientamento alla scelta del corso di studi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;



- attività di diffusione delle informazioni relative ai corsi e servizi offerti dall'Ateneo attraverso iniziative finalizzate svolte anche presso gli istituti secondari superiori.

Le attività di orientamento ai fini delle pre-iscrizioni sono svolte, di concerto con le competenti autorità scolastiche, a partire dal penultimo anno di scuola secondaria.

Art. 31. - Valutazione della qualità delle attività svolte

1. UNICAM è dotata di un sistema di assicurazione della qualità che garantisce l'attivazione e lo sviluppo di procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.
2. Le competenti strutture sono conseguentemente impegnate a somministrare e raccogliere i dati, derivanti da questionari ed indagini campionarie, contenenti il parere degli studenti e delle altre parti interessate su attività e servizi. Tale forma di valutazione della qualità dovrà essere svolta per la totalità degli insegnamenti e dei servizi attivati presso ciascun corso di studio. Ogni corso di studio dovrà inoltre avviare, coordinandosi con le strutture di ateneo preposte alle attività di valutazione e programmazione, ulteriori attività di autovalutazione, in grado di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi.
3. La documentazione raccolta è oggetto di riesame e di monitoraggio periodico da parte dei Consigli delle Strutture didattiche di riferimento competenti e di relazioni trasmesse al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, contenenti le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati.

Art. 32. - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei docenti

1. Per tutto quanto riguarda la normativa relativa al conferimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti a professori e ricercatori universitari e ai ricercatori a tempo determinato e per il conferimento di contratti per attività di insegnamento, ai sensi di quanto previsto dalla legge 240/2010, si rimanda allo specifico *Regolamento di Ateneo*.
2. Le Strutture didattiche debbono dotarsi di procedure definite e trasparenti per valutare ex ante ed ex post la competenza e la qualità del servizio didattico erogato dai docenti affidatari di attività formative. Tali procedure debbono prevedere in primo luogo una specifica e puntuale analisi del grado di soddisfazione complessivo dello studente su ogni singola attività formativa erogata. In assenza di tali procedure, che sono sottoposte all'approvazione preventiva del Senato Accademico, non si può procedere al conferimento di incarichi didattici.

Art. 33. - Norme transitorie e finali

1. Espletate le procedure richieste, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico successivo a quello di emanazione.
2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
3. Delle disposizioni contenute nel presente regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito Internet dell'Ateneo e mediante inserti nella guida dello studente.